



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 25/11/2013

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali.

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza titoli

TITOLO II

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

- art. 6 - Disposizioni generali
- art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 8 - Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati
- art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 10 - Manutenzione degli edifici
- art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici. e privati
- art. 12 – Pubblicità in forma ambulante
- art. 13 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- art. 14 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 15 - Battitura di panni e tappeti
- art. 16 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- art. 17 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 18 - Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani
- art. 19 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- art. 20 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- art. 21 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 22 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- art. 23 - Altri atti vietati
- art. 24 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO III

Quiete e sicurezza nel centro abitato

- art. 25 - Disposizioni di carattere generale
- art. 26 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 27 - Custodia e detenzione di cani e altri animali
- art. 28 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- art. 29 - Cattura dei cani e di altri animali
- art. 30 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 31 - Molestia degli animali
- art. 32 - Uso di elettrodomestici ed impianti sonori.
- art. 33 - Impianto e uso di macchinari e condizionatori.
- art. 34 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- art. 35 - Dispositivi sonori di allarme
- art. 36 - Attività rumorose vietate
- art. 37 - Attività professionali rumorose ed incommode, cantieri stradali ed assimilabili.
- art. 38 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- art. 39 - Mestieri girovaghi
- art. 40 - Trasporto di oggetti
- art. 41 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- art. 42 - Rovinio di pareti ed accessori di fabbricati
- art. 43 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 44 - Protezione in occasione di lavori
- art. 45 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 46 - Apertura di botole e chiusini
- art. 47 - Pitture e verniciature fresche
- art. 48 - Esposizioni
- art. 49 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- art. 50 - Carichi sospesi
- art. 51 - Recinzioni
- art. 52 - Uso e manutenzione di segnaletica
- art. 53 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 54 - Impianti - Contatori e bombole del gas
- art. 55 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 56 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 57 - Obblighi in caso di incendio
- art. 58 - Accensione razzi e fuochi
- art. 59 - Uso delle risorse idriche

TITOLO IV

Commercio su aree private e su aree pubbliche - Esercizi Pubblici - Insedimenti produttivi

- art. 60 - Obbligo di vendita
- art. 61 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- art. 62 - Esposizione dei prezzi
- art. 63 - Carta da avvolgere
- art. 64 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso
- art. 65 - Contegno degli esercenti il commercio
- art. 66 - Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive

TITOLO V

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- art. 67 - Accertamento, contestazione delle trasgressioni
- art. 68- Sanzioni per infrazioni al presente regolamento
- art. 69 - Rimessione in pristino

TITOLO VI

Disposizioni finali

- art. 70 - Abrogazione di norme precedenti
- art. 71 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. La Polizia Urbana é disciplinata dal. presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da Leggi o Regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini: licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.
5. Agli effetti del presente regolamento l'Autorità comunale è il Sindaco

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve le competenze dei dirigenti, dei responsabili degli uffici o dei servizi, attribuite dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco.
3. I controlli di Polizia Urbana vengono effettuati dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti. Il presente Regolamento attribuisce altresì, per l'accertamento ed i rilievi delle attività rumorose, competenze specifiche all'ufficio provinciale dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Socio Sanitaria competente.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della L. 24.11.1981 n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità .
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

art 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

1. Le richieste dei titoli, previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. I titoli vengono rilasciati, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti, con atto scritto, dagli uffici competenti per materia, secondo l'ordinamento interno del Comune.
3. I titoli si intendono accordati:
 - personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;
 - sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
4. Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:
 - ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - a collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità;
 - che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi possono essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi devono comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

art. 5

Sospensione, revoca decadenza dei titoli.

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli, rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente.
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi

- per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
2. Si intende decaduto il titolo:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto é stato rilasciato;
 - quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Gli atti relativi ai titoli sospesi sono depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

art. 6

Disposizioni generali.

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, abbandono dei rifiuti anche se dipendente da incuria.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
3. E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali per le altre tipologie di rifiuti.
4. In particolare è fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.
5. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente.
6. E' vietato altresì, su tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o in vista di esso, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento o simili, anche a fine di lucro, se non autorizzati. Eventuali cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
7. In area pubblica è altresì vietato:
 - lanciare "gavettoni d'acqua" o palloncini riempiti d'acqua o altri liquidi;
 - lanciare oggetti atti a insudiciare sporcare cose o persone, ivi comprese bombolette spray;
 - spingere persone nelle fontane o introdurre in queste sostanze detergenti che provochino schiume o quant'altro possa ridurre, anche parzialmente o temporaneamente le loro funzioni;

art. 7

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti.

art. 8

Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli o lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, onde evitare il verificarsi il deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido per ratti, topi o altri animali nocivi.
2. Nei fossati, stradali e interpoderali, dovrà periodicamente essere eseguito lo sfalcio dell'erba, il taglio dei rami e la pulizia del fondo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile e/o immobile l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, alla cura delle siepi, nonché alla potatura delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta. Può altresì disporre, su proposta dell'Ufficio Tecnico, settore Lavori Pubblici, l'esecuzione di opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque o a ripristinare la sezione primitiva di fossati privati non regolarmente o efficacemente mantenuti;
4. In caso di accertamento di inottemperanza dell'ordinanza, di cui al comma precedente, entro il termine assegnato, il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo ed a realizzare le opere e gli interventi indicati e prescritti nell'ordinanza, addebitando i costi e/o le spese relative a carico del proprietario.
5. Il lordamento del suolo pubblico con foglie, cadute da alberi piantumati in proprietà privata, dovrà essere prontamente pulito dal proprietario delle alberature da cui sono cadute, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.
6. L'obbligo di cui al comma precedente si estende anche alla pulizia della caditoie di scolo esistente ai lati o sulla pubblica via o piazza, per tutto il tratto di strada confinante con la sua proprietà.

art. 9

Atti contrari al decoro e alla decenza.

In qualsiasi luogo pubblico aperto esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

art. 10

Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le

targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

art. 11

Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà disporre l'immediata eliminazione dei deturpamenti.

2. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

art. 12

Pubblicità in forma ambulante.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lasciare o lasciar cadere anche da veicoli compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

2. E' vietata la pubblicità effettuata in forma ambulante con distribuzione di volantini, manifestini e di altro materiale pubblicitario o affine, di carattere commerciale o promozionale avente, anche in forma indiretta, fine di lucro, salvo specifica autorizzazione che verrà rilasciata dal responsabile del procedimento in base a criteri indicati con delibera di Giunta Comunale.

art. 13

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi ed aree pubbliche o aperti al pubblico, di effettuare lavaggi di vetture, autovetture, carri, motocicli e veicoli in genere.(pubblici la lavatura dei veicoli, carri e simili).

2. E' fatto divieto di far defluire dalle proprietà private sulla pubblica via qualsiasi tipo di acque, in particolare quelle derivanti dal lavaggio di veicoli e simili.

3 Sono altresì vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

art. 14

Lavature ed esposizione di biancheria e panni.

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.
4. E' vietato tendere funi nelle aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico.

art. 15

Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

art. 16

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Il Sindaco può stabilire, con apposita ordinanza, in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

art. 17

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature, sostanze liquide od olii minerali o vegetali, nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato.

art. 18

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. È fatto divieto assoluto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto nelle strade e nei luoghi pubblici e privati.
2. I rifiuti solidi urbani, compreso quelli voluminosi od ingombranti, devono essere conferiti con le modalità nei luoghi, nei giorni e negli orari che sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.
3. E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei raccoglitori.
4. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

art. 19

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato. Il letame o lo stallatico cosparsi nei terreni agricoli adiacenti alle abitazioni deve essere prontamente interrato
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni.
4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del regolamento d'igiene.
5. Alla distribuzione dei liquami e del letame sui terreni, dovrà susseguirsi immediatamente l'interramento del prodotto distribuito, entro il tempo massimo di 24 ore.

art. 20

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari e conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdruccevole le formazioni di ghiaccio evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. La neve rimossa dalla proprietà o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.
4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari e/o conduttori di negozi, esercizi e simili esistenti al piano terreno.

art. 21

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Ferme restando le norme di cui al D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, rilasciato dall'Ufficio Ecologia, sentito il parere dell' Ufficio Lavori Pubblici, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, possono essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
3. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente ovvero per un tempo superiore a quello consentito.
4. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

art. 22

Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito. E' consentito di dare fuoco nei campi alle stoppie, in tutto il periodo dell'anno, con esclusione dei mesi estivi da maggio a settembre, ad una distanza non inferiore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 59 ultimo comma del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773.
4. I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti. Per gli impianti tecnologici delle attività produttive, qualora questi rechino danno alle abitazioni vicine, dovranno provvedere ad essere adeguati secondo le disposizioni più consone all'abbattimento degli odori.
5. E' vietata la combustione all'aperto, fatta salva quella destinata alla cottura degli alimenti purchè non ne derivino inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

art. 23

Altri atti vietati.

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c. collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d. lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e. eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f. recar danno agli impianti della pubblica illuminazione; scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;
- g. entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- h. parcheggiare veicoli sulle aree destinate a verde pubblico;
- i. sedersi sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti dei ponti;
- j. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, e sui monumenti;
- k. sdraiarsi e salire sulle panchine danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio pubblico, le attrezzature di uso comune e i giochi posti nelle aree a verde pubblico.
- l. condurre, nel centro abitato, animali che arrechino molestia o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- m. introdurre animali, con esclusione dei cani guida al servizio dei non vedenti, negli edifici pubblici nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
- n. è fatto divieto di spogliarsi o tenere atteggiamenti provocatori, nonché indossare abiti succinti e poco consoni in luoghi pubblici o soprattutto frequentati da minori;
- o. depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- p. dormire, sdraiarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;

q. recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d'acqua e rigagnoli.

art. 24

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche, per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.
3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.
5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area abusivamente occupata .
6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO III

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

art. 25

Disposizioni di carattere generale.

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico é vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
2. Le competenze comunali in materia di inquinamento acustico sono disciplinate dal D.C.P.M. 1/3/91 e dall'art. 6 della Legge 447/95.

art. 26

Cortei, cerimonie, riunioni, comizi elettorali ed altre manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 30 (trenta) giorni prima

di quello fissato per lo svolgimento.

3. Le processioni o le altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando Polizia Locale.

art. 27

Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. E' vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe riluttanti.

art. 28

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. E' vietato accedere negli edifici pubblici o di culto con cani o altri animali.
2. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio.
4. Tutti i cani di grossa taglia e comunque di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
5. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - i cani delle forze di polizia

art. 29

Cattura dei cani e di altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono catturati dal personale a ciò addetto e consegnati alle strutture previste dall'art. 4 della legge 14/8/81 n. 281.

art. 30

Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

art. 31

Molestia agli animali.

E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

art. 32

Uso di elettrodomestici ed impianti sonori.

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, sonori, di apparecchi per uso domestico, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 33

Impianto e uso di macchinari e condizionatori.

1. L'impianto e l'uso di macchinari e condizionatori d'aria nei garage, nelle abitazioni, sulle terrazze e sui tetti o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica curando preventivamente il posizionamento di idonee strutture che abbattano i rumori, le vibrazioni e le emissioni di calore, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni di qualsiasi natura.
2. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - Nei giorni feriali, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.00 alle 19;
 - Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
3. Le macchine sopra menzionate devono essere dotate di silenziatori tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 34

Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene é consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a

dieci secondi, e di intensità moderata.

4. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6.30 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasioni delle Grandi Festività;
- dalle ore 6.30 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, nel rimanente periodo dell'anno;

5. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dai commi 1 - 2 - 3.

art. 35

Dispositivi sonori di allarme.

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
- congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi in luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale protetto dal segnale di allarme.
- i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

art. 36

Attività rumorose vietate.

1. Sono vietate:

- le grida dei venditori di merci in genere;
- il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;

3. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale.

5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.

6. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, possono essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

art. 37

Attività professionali rumorose, private e incomed, cantieri stradali ed assimilabili

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, come pure l'uso di macchine, o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno di zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei seguenti periodi:
 - a. Nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14,30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b. Nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento del livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
3. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse
4. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua ,gas) ovvero in situazioni di pericolo per la circolazione o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 38

Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto vengono richiesti, d'ufficio o su istanza degli interessati, dall'Ufficio Ecologia del Comune alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
3. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
4. L'attività di controllo è demandata alla sezione provinciale dell'A.R.P.A che, qualora non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere affidato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 39

Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, attore, suonatore, giocoliere e attività circense, fotografo (anche aereo), disegnatore sul suolo, lustra-scarpe, arrotini e simili sono vietati, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nei periodi e nei luoghi individuati con apposita ordinanza sindacale.

art. 40

Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele.
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.
- 3 Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

art. 41

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, motocicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole, carrelli ed altri veicoli, strutture ed attrezzi sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno fatti rimuovere dagli Agenti incaricati alla vigilanza.

art. 42

Rovinio di pareti od accessori di fabbricati.

- 1 Oltre a quanto previsto nel tit. II° del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
- 2 Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
- 3 Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale.

art. 43

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante e dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

art. 44

Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento

di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.

art. 45

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano , animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

art. 46

Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, e botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza il permesso del Comune e/o dell'Ente/Azienda proprietario del sottoservizio.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

art. 47

Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

art. 48

Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco può vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità ovvero possano costituire offesa alla morale o al buon costume.

art. 49

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima

resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

art. 50

Carichi sospesi.

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

art. 51

Recinzioni

Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,50.

art. 52

Uso e manomissione di segnaletica.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

art. 53

Detenzione e deposito di materie infiammabili.

1. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, é vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

art. 54

Impianti - Contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.

art. 55

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

art. 56

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

- a. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b. usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
- d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

art. 57

Obblighi in caso di incendio.

In caso di incendio:

- a. i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;
- b. nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera spegnimento, salvo il risarcimento dei danni ;
- c. qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

art. 58

Accensione razzi e fuochi.

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò. A seguito di richiesta scritta e motivata può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di sagre paesane o particolari ricorrenze.

art. 59

Uso delle risorse idriche.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il sindaco può vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV

COMMERCIO SU AREE PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

art. 60

Obbligo di vendita

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1336 del Codice Civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 61

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

- 1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
- 2 Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.
- 3 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 4 Le tende in genere, interne o esterne, devono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

art. 62

Esposizione dei prezzi.

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di Legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

art. 63

Carta da avvolgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita é vietato recuperare la carta già usata, o altro materiale protettivo, per avvolgere generi commestibili.

art. 64

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.

1. Il commercio in forma itinerante può essere vietato o limitato, per motivi di polizia stradale , di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nelle strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Sindaco.
3. E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

art. 65

Contegno degli esercenti il commercio.

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi. E' altresì vietato attirare clienti in modo petulante o con giochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco può sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.
6. Il Sindaco può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.

art. 66

Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive.

1 I titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi, che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele, anche derivate dall'eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte ad eliminare o ridurre a livelli di Legge o accettabili, e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, e le forme di inquinamento suindicate.

2 In caso di mancanza delle condizioni necessarie perché sia assicurata la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti, il Sindaco può vietare l'attività o subordinarla alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l'attività fino a quando saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia, danno.

3 L'interessato é obbligato a rispondere o compilare entro il termine assegnatogli, alle richieste ed ai questionari degli organi competenti.

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

art. 67

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

art. 68

Sanzioni per le infrazioni al presente regolamento

1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano l'obbligo di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e il procedimento elencato nell'art. 21 ter della legge n° 241/90.

2. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25.00 ed € 500.00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, le violazioni al presente Regolamento e l'inottemperanza delle ordinanze sindacali sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla delibera adottata in materia dalla Giunta Comunale.

art. 69

Rimessione in pristino.

1. Il Sindaco, qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, può ordinare al trasgressore od alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo.
2. In caso di inosservanza il Sindaco può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

art. 70

Abrogazione di norme precedenti.

Il presente Regolamento abroga:

1. Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. nr. 58 del 31/10/1962 e s.m.i.;
2. Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

art. 71

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto di n. 71 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entra in vigore dal 01/01/2014.